

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 132/29/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente proposto, il signor An. Gi., legale rappresentante della società Idro 2000 s.p.a. impugna l'avviso di liquidazione della Agenzia delle Entrate Ufficio di legnano per imposto di registro, ipotecaria e catastale relative alla cessione di ramo d'azienda, comprensivo di immobili (terreni e centrale idroelettrica) ceduto da Idro 2000 a Idroenergy s.r.l. in data 16/05/2005.

L'avviso di liquidazione di E. 107.338,13 veniva emesso dall'A.F. a seguito di sentenza della C.T.R. di Milano n. 19/30/09 favorevole all'Ufficio

La società ricorrente sostiene che l'aliquota corretta da applicare per l'immobile non fosse quella del 15% (relativa a terreni agricoli) bensì quella del 7% (prevista per la cessione di fabbricati e pertinenze), inoltre la contribuente sottolinea che la società alienante Idroenergy s.r.l. era destinataria di analogo avviso di liquidazione e rettifica il cui giudizio la rendeva vincitrice sia in primo che in secondo grado per cui nel caso di rigetto del ricorso per Cassazione presentato dall'esponente, quest'ultima sarebbe tenuta a pagare l'imposta per intero.

Pertanto chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio l'8/10/2010 chiede la conferma del suo operato oltre al rimborso delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l'art. 68, comma 3, prescrive: "Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo in Cassazione" e come precisato in ricorso, a seguito di soccombenza in primo e secondo grado, la società ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, giudizio ancora pendente, di conseguenza l'A.F. emetteva l'avviso di liquidazione impugnato.

Si evidenzia, inoltre, che la società Idro 2000 s.p.a. non contesta l'atto impugnato nè per quanto riguarda l'entità degli importi, nè per quanto riguarda la legittimità ma soltanto nel merito.

Relativamente al giudizio proposto da Idroenergy s.r.l., si rileva che l'art. 1306 c.c. contenente la regola generale la quale: "la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, e tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori", ne consegue che le posizioni dei coobbligati solidali sono autonome sul piano sostanziale e danno luogo a cause scindibili dal punto di vista processuale, mentre la deroga di cui al secondo comma si ritiene applicabile solo al coobbligato rimasto inerte. Infatti nel caso in cui un coobbligato, dopo aver impugnato un atto di accertamento, ottenga una sentenza a lui favorevole, la stessa è applicabile a favore del coobbligato che non ha impugnato l'accertamento, solo se la sentenza sia divenuta definitiva e il ricorso riguardi l'intero rapporto tributario.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 134 del 09/01/2003 ha affermato che in tema di solidarietà tributaria, il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato.

Pertanto il ricorso non merita accoglimento.

Alla soccombenza segue il pagamento delle spese processuali favore dell'Ufficio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive €2.500,00.